



CITTÀ DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI, PARCHI DI DIVERTIMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

ART. 1

FINALITÀ

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/68 n. 337, disciplina la concessione delle aree per l'installazione di circhi equestri, parchi di divertimento ed altre attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

La Giunta Municipale, con propria deliberazione, approva, annualmente, ed entro il 30 marzo dell'anno di riferimento, un elenco di aree disponibili per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante. L'elenco approvato ha validità fino alla approvazione del successivo elenco annuale.

Art. 3

ELENCO DELLE AREE

Fanno parte dell'elenco:

- a) - Aree pubbliche comunali;
- b) - Aree private in disponibilità del Comune, a titolo oneroso o gratuito, destinate specificamente ai fini indicati nell'art. 1;
- c) - Eventuali altre aree private, specificamente individuate ai fini indicati nell'art. 1. Le aree individuate devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4

PARCO ESTIVO

Nell'elenco di cui all'art. 3 debbono essere individuate le aree da destinarsi a "Parco Estivo di Divertimento".

Per "Parco Estivo di Divertimento" si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e similari in esercizio presso la frazione Lido del comune di Tarquinia dal periodo 1 giugno al 30 settembre di ogni anno di cui ai successivi artt. 16-17-18-19-20-21.

Il "Parco Estivo di Divertimento" potrà essere installato esclusivamente nelle aree di cui ai punti sub a) e sub b) dell'art.3.

Art. 5

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DELLE AREE

L'Assessore delegato alla Polizia Amministrativa propone all'approvazione della Giunta Municipale, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco delle aree di cui ai precedenti articoli, predisposto avvalendosi dei competenti Uffici Comunali, e previo parere, in ordine alle rispettive competenze, espresso da parte del Comando Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica Comunale e del locale Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nell'elenco delle aree debbono essere comunque specificate quelle destinate a "Parco Estivo di Divertimento" e le eventuali aree private individuate escluse dalla disponibilità del Comune; per queste ultime può essere indicato il periodo temporale di specifica destinazione ai fini indicati nel precedente art. 1.

Art. 6

LIMITAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO

L'installazione e l'esercizio di circhi equestri, parchi di divertimento e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante sono consentite soltanto sulle aree ricomprese nell'elenco di cui al precedente art. 3.

Art. 7

CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree individuate, con l'esclusione di quelle di cui alla lettera c) dello art.3, e di quelle destinate a "Parco Estivo di Divertimento" nel periodo di esercizio del medesimo, avviene previa domanda in carta legale al Sindaco da presentarsi almeno trenta e non prima di sessanta giorni antecedenti la data di installazione delle attrezzature.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) - generalità complete del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio);
- b) - numero di codice fiscale;
- c) - il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione comprensiva delle zone di rispetto necessarie all'attività;
- d) - il numero dei carri al seguito e loro utilizzazione;
- e) - il periodo della concessione dell'area, ed indicazione dell'area richiesta, tra quelle ricomprese nell'elenco;
- f) - indicazione dell'anzianità di frequenza nella medesima area oggetto della richiesta; tale "anzianità" è da intendersi come numero di presenze annuali nel plateatico stesso, limitatamente agli ultimi quindici anni. Detta indicazione dovrà essere fornita con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Le domande verranno valutate in ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente. In caso di domande concorrenti, e cioè per la medesima area nello stesso periodo verrà data priorità a quella precedente avuto riguardo al n. e data di registrazione al protocollo generale dell'Ente.

Le domande incomplete ai sensi di quanto disposto dal presente articolo verranno archiviate d'Ufficio con contestuale comunicazione al richiedente entro dieci giorni da quando pervenute al competente Ufficio.

L'erronea indicazione di aree non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 3 del presente Regolamento darà luogo parimenti all'archiviazione della domanda.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione di cui all' art. 7 è stabilita come segue:

- fino a giorni 15 per i circhi equestri;
- fino a giorni 30 per parchi di divertimento e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante;

In detti periodi sono inclusi i giorni occorrenti per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

L'area destinata al "Parco Estivo di Divertimento" non potrà essere concessa per almeno trenta giorni prima dell'apertura del tradizionale Parco Estivo.

Art. 9

CAUZIONE E RICONSEGNA DELLE AREE CONCESSE

Ai fini del rilascio della concessione di cui all'art. 7 è dovuto il versamento della somma di **€. 500 per ciascuna concessione** a titolo di deposito cauzionale, da versare alla Tesoreria Comunale a garanzia di eventuali danni che potranno essere arrecati, compresa la eventuale ripulitura dell'area occupata e la deaffissione di manifesti pubblicitari abusivi.

Il deposito cauzionale può essere assolto anche con fideiussione assicurativa.

Il rilascio del provvedimento concessorio e' subordinato alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale sopracitato.

Il deposito cauzionale verrà restituito alla scadenza della concessione, previo nulla osta dell'Ufficio Impianti Tecnologici - Manutenzioni in ordine allo stato delle aree occupate ed agli eventuali danni arrecati e nulla osta dell'Ufficio Urbanistica comunale in ordine alla eventuale apposizione di manifesti pubblicitari abusivi.

Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, che resterà incamerato pertanto nelle casse comunali, nei casi di diniego di nulla osta, per accertate inadempienze, da parte dei suindicati Uffici, fatte salve le altre eventuali sanzioni di legge.

Le aree concesse saranno riconsegnate entro il 10 settembre, salva la possibilità di permanere oltre tale data purché con attrazioni montate e funzionanti.

Art. 10

DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto di occupare aree con la installazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante, o con il posizionamento dei carri al seguito, prima dell'avvenuto rilascio della concessione, o prima del periodo della validità della stessa.

Art. 11

DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLE AREE

E' fatto divieto ai concessionari di procedere alla sub concessione delle aree, pena la revoca d'Ufficio del provvedimento concessorio.

Art. 12

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 5 giorni dall'ottenuta concessione sarà d'ufficio dichiarato decaduto dalla concessione stessa, questa verrà revocata e l'area sarà assegnata ad altro eventuale richiedente. Al concessionario dichiarato decaduto verrà restituito soltanto il deposito cauzionale.

Art. 13

SALVAGUARDIA DEL DIRITTO DEI TERZI

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi, che s'intendono salvi, rispettati e riservati, ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni provocati o dipendenti dalla occupazione.

Art. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere l'area occupata in perfetta pulizia e di presentare le proprie attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza, **garantendo l'accessibilità a spazi ed attrezzature in piena autonomia e sicurezza da parte di persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente.**

È altresì obbligo del concessionario installare tutte le attrazioni entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di garantire il corretto inizio della manifestazione nella più assoluta sicurezza.

Art. 15

VARIAZIONE MISURE D'INGOMBRO

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrezzature, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti dall'Ufficio preposto al rilascio del titolo concessorio che, in ogni caso, si riserva la decisione di mantenere o meno l'attrazione sull'area concessa.

Al concessionario che occupa arbitrariamente un'area maggiore di quella concessa, viene immediatamente revocata la concessione d'Ufficio.

È ammesso l'aumento di superficie solo ed esclusivamente in caso di sostituzioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 16

CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL PARCO ESTIVO DI DIVERTIMENTO

La concessione delle aree destinate a "Parco Estivo di Divertimento" di cui al precedente art.3 avverrà, previa presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 20 corredata da tutti gli elementi richiesti, sulla base della graduatoria da sottoporre al preventivo parere della competente commissione di cui all' art. 17 e nel

rispetto dell'organico del "parco" stesso, valutando i seguenti titoli di preferenza, ed assegnando i seguenti punteggi ai fini dell'approvazione della graduatoria di assegnazione:

- indicazione degli anni di presenza nello specifico plateatico di Tarquinia Lido previsto per l'installazione del "parco estivo" negli ultimi quindici anni precedenti quello di riferimento, limitatamente al periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno; punti 10 per ogni anno (massimo valutabile punti 150 per ogni singola attrazione).

Nel caso di cessione dell'attrazione il subentrante acquisisce i diritti del cedente, ai fini della graduatoria.

La graduatoria finale indicherà il punteggio complessivo riportato da ogni singolo richiedente per ogni singola attrazione in ordine decrescente dalla prima posizione all'ultima.

A parità di punteggio si darà preferenza alla richiesta precedente avuto riguardo al numero e data di registrazione al protocollo generale dell'Ente.

La graduatoria verrà determinata e predisposta, secondo i criteri sopra indicati, dal competente Ufficio, avuto riguardo alle risultanze delle dichiarazioni e documenti presentati e nel rispetto dell'organico del Parco.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio.

Art. 17

COMMISSIONE CONSULTIVA

La concessione dell'area per il "Parco Estivo di Divertimento" è disposta dal Funzionario responsabile del competente Ufficio, previo parere consultivo espresso da una apposita commissione che è così composta:

- Sindaco o assessore delegato;
- Comandante Polizia **Locale** o suo delegato;
- **Responsabile Settore Sviluppo Economico** o suo delegato;
- Un rappresentante di categoria effettivo o supplente, per ogni organizzazione o associazione rappresentativa a livello nazionale;
- **Il Responsabile del Settore competente per i Servizi Tecnologici, per ogni parere in relazione alle specifiche competenze;**
- Fungerà da segretario, senza diritto di voto, un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive designato annualmente dal capo Settore stesso.

Le designazioni dei rappresentanti di ogni organizzazione o associazione di categoria dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, la mancata o tardiva comunicazione comporterà la perdita, da parte dell'associazione o dell'organizzazione, del diritto a far parte della commissione.

Al parere della Commissione dovranno essere sottoposte la graduatoria, l'organico e la dislocazione planimetrica delle attrazioni.

Art. 18

ORGANICO DEL PARCO ESTIVO DI DIVERTIMENTO

Per "organico del parco" si intende la composizione del Parco stesso predisposto tenendo conto della massima funzionalità nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tale organico sarà predisposto dalla apposita commissione prevista dal precedente art. 17 entro il 15 Aprile di ogni anno tenendo conto degli eventuali orientamenti fissati dal Consiglio comunale, con l'esatta indicazione del tipo e numero di ogni attrazione.

L'Organico è fissato dalla Giunta Comunale entro il 30 Aprile di ogni anno in base a quanto previsto dall'art. 16, previo parere della apposita Commissione prevista dal precedente art. 17.

Nell'ambito dell'organico deve essere riservata una superficie, in rapporto all'area disponibile, per l'installazione di una "Attrazione novità" (per attrazione novità si intende una attrazione che non sia presente nel parco da almeno tre anni precedenti a quello del rilascio).

Il concessionario dell'area dovrà assicurare la presenza dell'attrazione all'interno del "Parco Estivo" almeno fino al 15 agosto, pena l'esclusione per la medesima attrazione dal "Parco Estivo" dell'anno successivo.

Art. 19

CONCESSIONI RILASCIABILI PER IL PARCO ESTIVO DI DIVERTIMENTO

L'organico del "Parco" e il relativo numero di concessioni rilasciabili per il "Parco Estivo di Divertimento" verranno determinati con l'osservanza del disposto del D.M. 19/08/96 relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi.

Una volta approvato l'organico, può essere consentita la sostituzione dell'attrazione compatibilmente con lo spazio disponibile e purché nell'organico stesso non sia già prevista analoga attrazione.

La sostituzione non può avvenire prima di cinque anni di anzianità di frequenza dell'attrazione per la quale si chiede la sostituzione e la nuova installazione non deve essere identica a nessun'altra presente nel parco e che, comunque, non abbia la stessa denominazione nell'elenco ministeriale. La stessa dovrà avere misure d'ingombro uguali e inferiori a quella sostituita.

Le sostituzioni possono essere temporanee, in caso di sinistro documentato, e debbono rispettare la collocazione di altra attrazione dello stesso tipo di quella da sostituire o di tipo diverso purché non presente in piazza. Tale sostituzione ha validità annuale e non comporta nessun riconoscimento a partecipare al Parco per gli anni successivi e non può essere concessa per più di una volta ogni tre anni.

Solo nei casi previsti per le sostituzioni summenzionate, è possibile concedere l'aumento della superficie occupata dall'attrazione con le seguenti modalità: una volta ogni cinque anni e per un massimo di due volte, nel rispetto dei limi di aumento del 10% per grandi attrazioni, del 20% per le medie e del 30% per le piccole, previa valutazione della struttura organizzativa di vigilanza.

Art. 20

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL PARCO ESTIVO DI DIVERTIMENTO

La concessione delle aree ubicate nel "Parco Estivo di Divertimento" avviene previa presentazione di specifica domanda in carta resa legale rivolta al Sindaco contenente le indicazioni di cui al precedente art. 7 lettere da a) a f).

Le domande dovranno pervenire al Protocollo generale dell'Ente, a partire dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio di ogni anno.

Le domande pervenute al di fuori dei termini sopraindicati, verranno archiviate d'Ufficio con contestuale comunicazione al richiedente entro 15 giorni da quando pervenute al competente Ufficio.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 28.08.2001

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 31.03.2022

Per le domande incomplete ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento sarà richiesta l'integrazione da parte dell'Ufficio competente; detta integrazione dovrà essere effettuata entro giorni quindici dal ricevimento della richiesta di integrazione, termine trascorso il quale sarà disposta l'archiviazione della domanda senza altro avviso.

Nel caso di domande trasmesse con raccomandata A.R. verrà considerata come data di arrivo quella risultante dal timbro postale dell'Ufficio Postale di spedizione.

Art. 21

MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLE AREE RICOMPRESE NEL PARCO ESTIVO DI DIVERTIMENTO

Per la concessione delle aree ricomprese nel "Parco Estivo di Divertimento" si applicano gli art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 23 del presente regolamento.

Non si applica, di contro, l'art. 8 del presente regolamento.

Art. 22

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE

È facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi d'igiene, ordine e sicurezza pubblica.

Art. 23

AREE PRIVATE

L'installazione e l'esercizio di circhi equestri, parchi di divertimento e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante sulle aree di cui all'art. 3 lett. c) sono subordinati esclusivamente al rilascio di nulla osta all'occupazione dell'area da parte del competente Ufficio previa presentazione di istanza in carta resa legale rivolta al Sindaco corredata di titolo comprovante la disponibilità dell'area a tali fini rilasciato, con sottoscrizione autenticata, da parte del proprietario della medesima.

Nel caso il titolo comprovante la disponibilità dell'area sia rilasciato a singola persona fisica, il titolare stesso dovrà produrre elenco nominativo degli operatori che saranno presenti nell'area.

Art. 24

OBBLIGO TRIBUTARIO

La concessione delle aree pubbliche di cui all'art. 3 lettere a) e b) e' subordinata al pagamento della tassa prevista dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566 e successive modificazioni.

Art. 25

TITOLO DI POLIZIA

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U. della Legge di P.S. 18/6/1931, n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione, dalla Legge 18/3/1968, n. 337, e dall'art. 19 del D.M. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 26
SANZIONI

Chiunque occupi aree mediante l'installazione di circhi equestri, parchi di divertimento ed altre attività dello spettacolo viaggiante senza la concessione di cui agli artt. 7 e 16 o il nulla osta di cui all'art. 23 del presente regolamento, e' punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € **500** ad un massimo di € **1.000**.

Alla stessa sanzione soggiace chi effettua l'occupazione medesima al di fuori dei termini indicati nel provvedimento di concessione o nel nulla osta suindicati, ed il titolare della concessione che viola le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

Il titolare della concessione che viola le disposizioni dell'art. 15 del presente regolamento e' punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € **300** ad un massimo di € **600**.

Il titolare della concessione che viola le disposizioni dell'art. 14 del presente regolamento, e' punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € **100** ad un massimo di € **300**.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni derivanti dagli obblighi tributari di cui al precedente art. 24.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente ordina lo sgombero e la riduzione in pristino delle aree occupate senza la concessione di cui all'art. 7 e 16 o il nulla osta di cui all'art. 23 del presente regolamento, o occupate al di fuori dei termini indicati nel provvedimento di concessione o nel nulla osta rilasciati, con provvedimento indicante il termine temporale di esecuzione a carico del soggetto obbligato; in caso di inottemperanza verrà provveduto d'Ufficio, secondo la normativa vigente, e con remissione delle spese al soggetto obbligato.